

Sospensione pagamento finanziamenti

Sospensione pagamento finanziamenti

La norma dispone la **sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate**, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare (facendone richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane (co. 5) che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito.

1. 1

A chi spetta

Microimprese e Piccole e medie Imprese.

Riguardo alla platea dei beneficiari, si ritiene che essa comprenda anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi: la raccomandazione 2003/361/CE, all'art. 1 dell'allegato, infatti, definisce l'impresa come *"ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività **a titolo individuale** o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica"*.

2. 2

I finanziamenti rinviati

1. **apertura di credito**, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;
2. **contratti per prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale. Così come viene chiarito nella relazione illustrativa, il tutto non determinerà, da un punto di vista attuariale, alcun aggravio di costi né per l'intermediario e tanto meno per il soggetto fruitore (impresa). Si chiarisce inoltre che tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell'intermediario;
3. **mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie**, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020. Nella misura è prevista la

sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020 unitamente agli elementi accessori, senza che ciò, in termini attuariali, comporti aggravio di costi né per l'intermediario e né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato. Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari. Resta salvo, così come indicato nella presente disposizione, che le imprese possono beneficiare della sospensione anche della sola quota capitale.

3. 3 Condizioni

Le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia (co. 3) per ottenere una moratoria sui finanziamenti che alla data di pubblicazione del Decreto non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato" (co. 4). La sospensione dei pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.

4. 4 Modalità della richiesta

Richiesta all'Istituto finanziatore con una mera comunicazione con la quale si chiede la moratoria. La comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione con la quale il soggetto autocertificazione in base all'art.47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Dove trovi questo servizio





Richiedi il **10% di sconto**
sul modello 730

